



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2020, N. 938

**Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione
al prelievo del piccione per la stagione venatoria 2020/2021**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 LUGLIO 2020, N. 938

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo del piccione per la stagione venatoria 2020/2021**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Premesso:

- che le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che caratterizza il territorio regionale;
- che l'entità dei suddetti danni - ed in particolare quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano alcune specie di passeriformi e di uccelli ittiofagi - è tale da determinare importanti situazioni di sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai diffuse sul territorio, e degli allevamenti ittici;

Viste in proposito:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 19 bis nella parte in cui prevede:
 - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
 - al comma 5, che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste, altresì:

- la propria deliberazione n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la propria deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed

esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n.1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n.8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii. e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, ed in particolare l'art. 58, con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, ed in particolare l'art. 54 “Disciplina dell'esercizio delle deroghe”, come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE in relazione a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis, della Legge n. 157/1992;
- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9, della predetta Direttiva;
- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di

controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

- a) le specie che formano oggetto di prelievo;
- b) i mezzi di prelievo autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
- d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e) i soggetti abilitati al prelievo;
- f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- g) i controlli che saranno effettuati;

Preso atto che, ai fini della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel corso degli anni dal 2013 al 2020 sono stati messi a disposizione Euro 5.576.439,24 per interventi specifici sul territorio di carattere preventivo-dissuasorio;

Richiamato il Piano quinquennale di contenimento dei danni provocati dal colombo o piccione di città, di cui all'art. 19, della Legge n. 157/1992, approvato con propria deliberazione n. 110 del 31 gennaio 2018, modificato con propria deliberazione n. 205 del 16 marzo 2020;

Rilevato altresì che dalla documentazione pervenuta al termine dell'annata agraria (ottobre 2019), trattenuta agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, la quantificazione dei danni accertati negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (periodo 1° novembre - 31 ottobre) risulta riassunta nella seguente tabella:

DANNI ACCERTATI - DATI IN €

REGIONE EMILIA - ROMAGNA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DANNI (€)	1.495.334,40	1.142.376,48	938.466,19	1.049.721,66	839.482,19	1.068.635,58
DANNI DA SPECIE PROTETTE (€)	489.660,64	479.107,38	376.200,32	343.614,66	294.741,50	414.496,48
DANNI SPECIE PROTETTE (%)	32,75	41,94	40,09	32,73	35,09	38,79

Considerato:

- che, alla luce dei dati sopra evidenziati, l'incidenza dei danni arrecati dalle specie di fauna selvatica protetta e quindi prelevabili solamente in regime di deroga è elevato e in crescita dopo un lieve ridimensionamento negli ultimi due anni;
- che l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento e della prevenzione dei danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, ha contribuito in alcune realtà a limitare i danni alle produzioni agricole;
- che, tuttavia, nel 2019 si è comunque registrato un consistente ed antieconomico fenomeno in particolar modo per la specie piccione, come si evince dalla seguente tabella riassuntiva:

ANNO 2019 – Danni accertati da alcune specie non cacciabili - Dati in €

PROVINCE - SPECIE	PASSERIFORMI	STORNO	ITTIOFAGI	TORTORA DAL COLLARE	PICCIONE	OCA SELVATICA	TOTALI
BOLOGNA		10.590,15	26.585,69	1.034,00	40.178,30	15.050,75	93.438,89
FERRARA		654,03	17.110,30		5.875,34	1.876,63	25.516,30
FORLÌ-CESENA	1.047,00	10.301,88		4.577,90	7.265,25		23.192,03
MODENA		9.654,86	34.417,55	411,84	1.526,00	2.989,89	49.000,14
PARMA		1.745,00			8.290,96		10.035,96
PIACENZA					9.158,00		9.158,00
RAVENNA		5.993,00	19.400,00	204,00	3.650,00		29.247,00
REGGIO EMILIA	262,50	11.960,00			2.502,00		14.724,50
RIMINI		1394,42		919,30	3.189,44		5.503,16
TOTALI	1.309,50	52.293,42	97.513,54	7.147,04	81.635,29	19.917,27	259.816,06

Atteso che le rilevazioni e le valutazioni sui danni sono state effettuate da tecnici specializzati con notevole esperienza nel settore, acquisita anche attraverso percorsi formativi propedeutici, organizzati dalla Regione al fine di standardizzare sia le modalità di stima dei danni, sia la riconducibilità degli stessi alle diverse specie;

Considerato che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ha effettuato una attenta valutazione particolarmente incentrata sulle ragioni che hanno determinato i danni evidenziati, al fine di individuare e modulare in modo più incisivo tempi, luoghi e modalità di

prelievo, laddove se ne possa diminuire l'incidenza, in presenza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria;

Valutati in particolare per quanto riguarda la specie piccione i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2014-2019:

COLTURE DANNEGGIATE (PERIODO 2014-2019)

PROVINCE	PICCIONE
CITTA' METROP. DI BOLOGNA	BARBABIETOLE, CECI, FAVINO, GIRASOLE, GIRASOLE PS, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, PISELLI PS, SOIA, SORGO
FERRARA	CECE, GIRASOLE, PISELLO, SOIA, SORGO
FORLI'-CESENA	CAVOLI PS, CICORIA, FAGIOLINI, FAVINO, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, PISELLI PS, RAPE PS, SORGO, RADICCHIO PS
MODENA	ERBA MEDICA, GIRASOLE
PARMA	GIRASOLE, MAIS
PIACENZA	COLZA, GIRASOLE, GRANO, MAIS, PISELLI, SOIA
RAVENNA	CECI, GIRASOLE, GIRASOLE PS, GRANO, MAIS, ORZO, PISELLI, PISELLI PS, SOIA, SORGO
REGGIO EMILIA	GIRASOLE, GRANO, MAIS, ORZO, SOIA, SORGO
RIMINI	GIRASOLE

DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI DANNI (PERIODO 2014-2019)

[illegible]

METODI PREVENTIVI DI DISSUAZIONE (PERIODO 2014-2019)

SPECIE: PICCIONE	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	- nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio - gabbie di cattura - più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo
Esiti:	L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 LEGGE 157/92 (PERIODO 2014-2019)

SPECIE/ ANNI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PICCIONE	107.018	95.940	79.047	105.587	79.561	70.250

PRELIEVI DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE 157/92 (PERIODO 2014-2019)

SPECIE/ ANNI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PICCIONE	10.661	7.143	9.175	15.330	16.043	9.506

Preso atto che - nelle more dell'adozione delle predette linee guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 ed in attuazione del richiamato art. 54, della L.R. n. 8/1994 - sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole anche di pregio così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire, anche per la presente stagione, forme di prelievo in deroga di specie selettivamente individuate, in quanto ripetutamente dannose per l'agricoltura, allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole e di allevamento, applicando la disciplina vigente;

Atteso che il provvedimento di caccia in deroga integra il vigente piano di controllo sulla specie in oggetto al fine di ridurre ulteriormente i danni all'agricoltura intervenendo anche in periodo venatorio in cui, tradizionalmente, gli interventi di controllo faunistico da parte dei cacciatori diminuiscono;

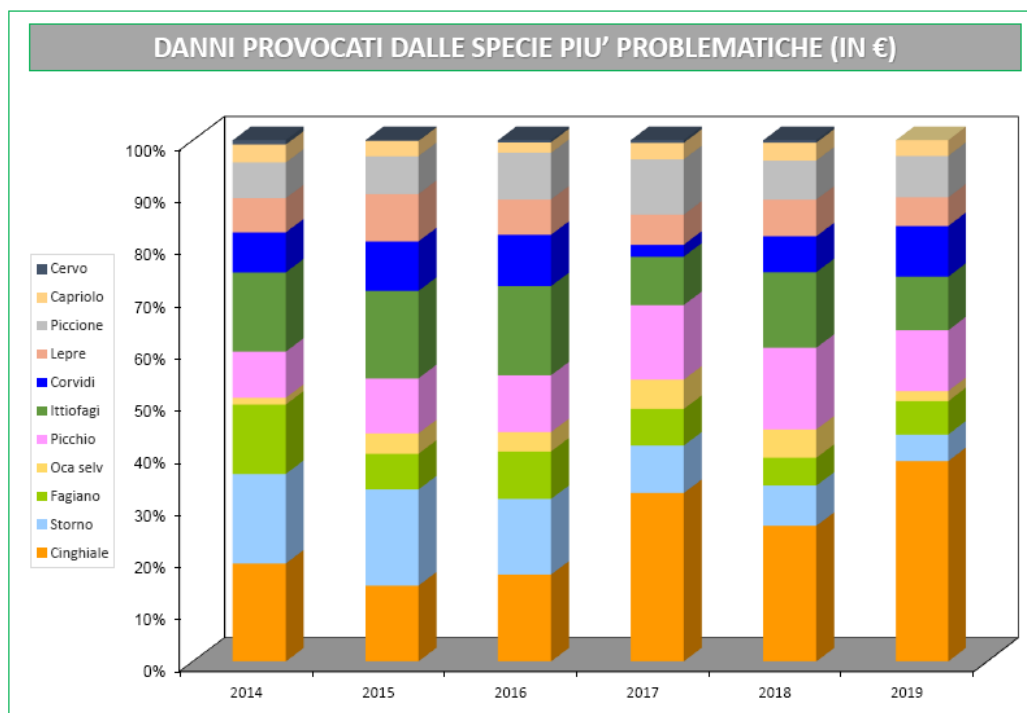
Ritenuto - nel quadro dei presupposti e dei principi definiti dalla Direttiva 2009/147/CE ed in attuazione delle previsioni delle leggi statali e regionali sopra citate - di dar corso a specifici piani di prelievo individuando specie e tempi, luoghi, modalità e limiti;

Dato atto che la delimitazione delle aree territoriali su cui intervenire mediante l'attuazione di prelievi di cui all'art. 19 bis, della Legge n. 157/1992 è rapportata - oltre che ai danni verificatisi negli anni precedenti - anche alla consistente presenza nelle aree medesime di coltivazioni ad alto reddito, suscettibili di gravi danni;

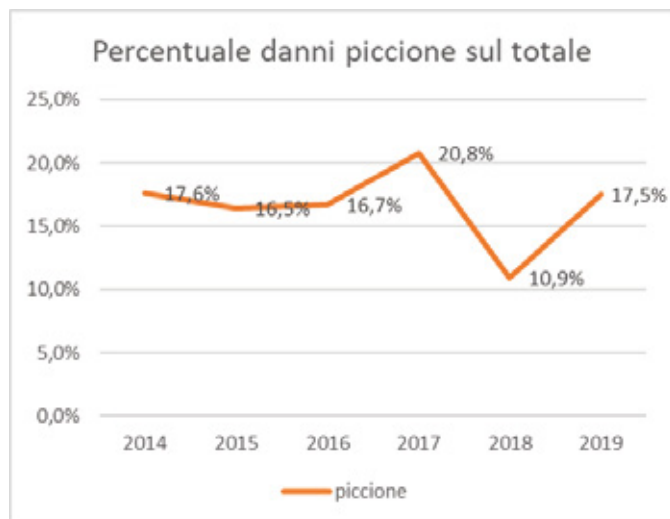
Considerato:

- che il danno finanziario che subiscono le imprese agricole è difficilmente quantificabile nel suo preciso ammontare, in quanto la parte risarcibile è quella riferita solo al valore del prodotto in pianta, molto inferiore al valore del prodotto trasformato e del mancato reddito;
- che il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie obiettivo sono tali da garantire la necessaria selettività e limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie;
- che il piccione risulta essere quella che tra le specie non cacciabili in regime ordinario, dopo il picchio, maggiormente responsabile di danni all'agricoltura, come si evince dal grafico seguente, che rappresenta per ogni anno del periodo 2014-2019 l'incidenza dei danni provocati dalle 10 specie risultate più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni riscontrato);

DANNI PROVOCATI DALLE SPECIE PIU' PROBLEMATICHE (IN €)



- che l'incidenza dei danni da piccione sul totale dei danni negli ultimi sei anni tende a rimanere stabile in quanto l'azione combinata dei prelievi previsti agli articoli 19 e 19 bis, della Legge n. 157/92, contribuisce a mantenerne sotto controllo l'andamento, come dimostra il grafico seguente con riferimento al quinquennio:



	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Piccione	17,6%	16,5%	16,7%	20,8%	10,9%	17,5%

Considerato altresì:

- che il piccione è presente in modo diffuso in tutto il territorio rurale e urbano, sfruttando gli edifici per il riposo notturno e la nidificazione e le limitrofe aree rurali per l'alimentazione (voli di foraggiamento), utilizzando sia i campi seminati che le colture prossime al raccolto;
- che un'analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, associata all'analisi delle colture danneggiate ed alla distribuzione temporale dei danni fornisce elementi previsionali tali da individuare con sufficiente ragionevolezza quali saranno i Comuni facilmente interessabili da danni, secondo quanto peraltro auspicato dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", dove al punto 3.5.11 viene richiamata, in assenza di un danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

Attesa pertanto la necessità di adottare - così come peraltro previsto anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15 - differenziate metodologie di intervento;

Richiamata inoltre la sentenza della Corte di Cassazione Sez. III Penale n. 2598 del 25 gennaio 2004, che definisce il colombo di città o piccione torraiole "Animale selvatico" in quanto vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale;

Richiamata altresì la nota ISPRA prot. 48276 del 18 dicembre 2012 pervenuta al Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Regione Emilia-Romagna, nella quale, oltre a ribadire che il piccione di città è considerato "Animale selvatico", si sottolinea:

- che il piccione continua ad avere incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio, grazie anche all'elevato potenziale biotico proprio di questa specie;
- che in media una coppia di colombe si riproduce circa 5-6 volte all'anno generando in media 3-4, 5 nuovi nati all'anno, determinando, nel caso di un 50% di soggetti riproduttori, un tasso di incremento annuo della popolazione pari al 150%;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione", così come modificata dalla propria deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019, nella quale si prevede che siano ammesse a contributo le produzioni ove siano stati messi in atto idonei sistemi di prevenzione ragionevoli e proporzionati al rischio di danno;

Dato atto che - come peraltro riportato nella precedente tabella dei metodi preventivi di dissuasione (anni 2014 - 2019) - in diversi casi l'efficacia dei metodi preventivi di dissuasione si esaurisce rapidamente, dando origine a forme di assuefazione basate sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme, e che pertanto diversi imprenditori decidono di non mettere in atto tali metodi, con la conseguenza che non possono essere ammessi a contributo, e questo comporta che l'importo dei danni accertati sia sottostimato rispetto al reale ammontare;

Ritenuto pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni sopra illustrati e contemperandoli con le esigenze di conservazione delle specie e di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga del piccione, secondo specifiche circostanze di tempo e di luogo individuate, al fine di ottenere un'effettiva riduzione dei danni arrecati, allontanando tali specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di dissuasione;

Ritenuto tuttavia di limitare il prelievo del piccione, in relazione alle specifiche colture suscettibili di gravi danni da parte delle suddette specie, alla seguente condizione:

- esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri) di colture da seme prossime alla raccolta, di coltivazioni di cereali autunno-vernini, di colture proteo oleaginose a semina autunnale, o in presenza di stoppie nell'intero territorio regionale, da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, ammettendo l'uso come richiami di stampi anche in penna (sono esclusi i richiami vivi);

Richiamata la nota con protocollo PG/2020/361149 del 14 maggio 2020, con la quale la proposta di deliberazione concernente l'applicazione delle deroghe da effettuarsi nel corso della stagione venatoria 2020/2021 è stata trasmessa dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca a tutte le associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionali riconosciute, in applicazione del comma 1, dell'art. 10, della predetta L.R. n. 8/1994 per la formulazione di eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni pervenute ed assunte agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Dato atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con nota prot. PG/2020/401591 del 29 maggio 2020, ha richiesto il preventivo parere all'ISPRA;

Acquisito dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca al protocollo PG/2020/513452E del 20 luglio 2020, il parere dell'ISPRA favorevole ai piani di contenimento dei danni provocati dal piccione per l'anno 2020, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni e ferme

restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili:

- il numero massimo dei capi di piccione abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 20.000 unità;
- stante l'obbligo di monitorare l'andamento dei prelievi durante il loro svolgimento, ISPRA suggerisce l'adozione di un tesserino digitale per la registrazione degli abbattimenti o di analogo sistema informatico che consentirebbe una valutazione in tempo reale;

Rilevata quindi la necessità di procedere con l'approvazione del piano di contenimento dei danni provocati da piccione, come riportato all'Allegato 1 del presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, recependo le prescrizioni di ISPRA, fermo restando che il monitoraggio per l'anno in corso avverrà attraverso il tesserino cartaceo;

Ritenuto altresì di consentire per il piccione l'uso di stampi anche in penna (sono esclusi i richiami vivi);

Ritenuto infine di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto inoltre dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna con nota PG/2020/499280 del 13 luglio 2020 a seguito dell'espletamento della procedura di prevalutazione di incidenza di cui all'art. 5, della L.R. n. 7/2004, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997;

Richiamata la propria deliberazione n. 429 del 4 aprile 2020, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D), recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative

ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell'istruttoria e dell'assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi della specie piccione - di cui all'art. 19 bis, della Legge n. 157/1992 - nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
4. di consentire l'uso di richiami anche in penna con esclusione dei richiami vivi;
5. di stabilire inoltre:
 - che gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla PC* una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo il suo recupero (comma 2, art. 19 bis, Legge n. 157/1992);
 - che, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie piccione, gli operatori interessati devono indicare i totali dei piccioni prelevati al 15 novembre 2020 sulla scheda A riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere

inviata entro il termine ultimo del 20 novembre 2020 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, che dovrà elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio entro il 26 novembre 2020 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

- che gli operatori interessati dovranno riportare i totali dei piccioni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda B riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2021;
 - che i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2021 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;
6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis, della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
 7. di dare atto che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27, della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59, della L.R. n. 8/1994, nonché dell'art. 40, comma 1, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.;
 8. di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie piccione, oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 31 gennaio 2021;
 9. di prevedere inoltre la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie piccione, autorizzata con il presente atto deliberativo, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;
 10. di dare atto che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni

previste dall'art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

11. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
12. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

Allegato 1 - parte integrante**PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992**

SPECIE: PICCIONE (*Columba livia* varietà domestica)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a colture da seme prossime alla raccolta, a coltivazioni di cereali autunno-vernini, a colture proteo oleaginose a semina autunnale.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. È ammesso l'uso di "stampi" anche in penna (sono esclusi i richiami vivi).

PERIODO DI APPLICAZIONE: decorsi 60 giorni dalla pubblicazione SUL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA del piano di prelievo in deroga e fino al 31 gennaio 2021 nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 20.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra uomo ed il colombo di città. L'ampia dispersione della specie nelle campagne determina forti danni a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti agli aspetti economici attribuiti al Colombo di città nel corso dell'anno 2019 su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali rappresentano inoltre, con buona probabilità, dati solo parziali non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica che comporta una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni.

I colombi che si disperdono quotidianamente nelle campagne per voli di foraggiamento trovano in gran parte siti di nidificazione negli edifici dei centri urbani e costituiscono perciò una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale. Non sono inoltre da trascurare gli aspetti economici anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, i costi imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecondativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi meccanici o elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza.

Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e delle consistenze numeriche) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) proprio del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio sia un metodo efficace ed accettabile di limitazione del danno che rafforza l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **PC*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione dei capi abbattuti deve avvenire subito dopo il loro recupero.

Ai fini di monitorare i limiti di prelievo per la specie piccione, gli operatori interessati devono indicare:

- i totali dei piccioni prelevati al 15 novembre 2020 sulla scheda A riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino

regionale, che dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 20 novembre 2020 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio che dovrà elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio, entro il 26 novembre 2020, al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

- i totali dei piccioni prelevati nell'intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda B riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2021;

I Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2021 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l'ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali, o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa i sottoindicati Comuni suddivisi per Provincia in cui ricadono le zone dove sono stati accertati danni nelle annualità precedenti (2014-2019), nonché i Comuni dove insistono colture potenzialmente danneggiabili, stante l'impossibilità oggettiva di utilizzare a priori la stretta delimitazione territoriale del confine comunale per circoscrivere le zone. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dal confine) degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Anzola, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castelguelfo, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Mordano, Ozzano, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.

PROVINCIA DI FERRARA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Argenta, Bondeno, Codigoro, Comacchio, Cento, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Ligosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po, Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera.

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA: nel territorio ricompreso nei comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocara Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

PROVINCIA DI MODENA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Fiorano, Formigine, Maranello, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola.

PROVINCIA DI PARMA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Busseto, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Polesine Zibello, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna, Sorbolo Mezzani, Torrice, Traversetolo.

PROVINCIA DI PIACENZA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Agazzano, Alseno, Besenzone, Borgonuovo Val Tidone, Cadeo, Caorso, Calendasco, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Nibbiano, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. Giorgio Piacentino, S. Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Vernasca, Ziano Piacentino.

PROVINCIA DI RAVENNA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella esclusa la zona a sud della strada n. 63 di Valletta-Zattaglia e la strada Comunale per Monte Visano fino al confine con Forlì-Cesena, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Albinea, Bagnolo in Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Casalgrande, Castelnuevo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano.

PROVINCIA DI RIMINI: nel territorio corrispondente ai seguenti comuni: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Maiolo, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Rimini, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Leo, Sant'Agata Feltria, Santarcangelo di Romagna, Talamello, Verucchio con divieto di caccia a mare della Statale 16 Adriatica.